



# CITTA' DI GIFFONI VALLE PIANA

(Provincia di Salerno)

*Il Sindaco*  
*Antonio Giuliano*

---

**Ordinanza n. 20 del 21 aprile 2020.**

**OGGETTO: Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, distributori carburanti ed edicole, nei giorni di sabato 25 aprile 2020 e venerdì 1° maggio 2020.**

## **Il Sindaco**

### **Premesso**

che, la diffusione del virus Covid - 19 ha determinato una situazione per la quale, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza e, in relazione alla quale, sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini che alle organizzazioni pubbliche e private;

**Richiamati** i DPCM del 23 febbraio 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020;

**Visto** il DPCM del 22 marzo 2020, il quale, all'art. 1, dispone la sospensione di *"tutte le attività industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1, punto 7, decreto del Presidente dei ministri 11 marzo 2020"*;

**Visto** il DPCM del 1° aprile 2020, il quale, tra l'altro, stabilisce che l'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, siano prorogate fino a lunedì 13 aprile 2020;

**Visto** il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25/03/2020, recante *"Misure per evitare la diffusione del COVID-19"*, il quale, all'art. 1, commi 1 e 2, prevede che le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 possano essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero sulla totalità di esso;

**Letto**, in particolare, l'art. 3, comma 2 del suddetto D.L., ai sensi del quale: *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendone i limiti di oggetto di cui al comma 1"*;

### **Considerato**

che, sabato 25 aprile 2020 si celebra la Festa della Liberazione mentre il giorno venerdì 1° maggio 2020 ricorre la festa dei lavoratori;

che, in occasione delle predette festività, l'apertura degli esercizi commerciali potrebbe indurre a spostamenti sul territorio comunale non strettamente necessari, con il conseguente

massiccio e incontrollato afflusso di persone sia presso le strutture di vendita sia per le strade;

**Ritenuto**, pertanto, urgente e necessario disporre, **per le giornate di sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio 2020** la chiusura di tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, distributori di carburanti ed edicole, ricadenti sul territorio comunale, al fine di scongiurare pericolosi assembramenti di persone e comportamenti individuali e collettivi tali da pregiudicare le stringenti misure di profilassi volte ad arginare la diffusione della pandemia, e, comunque, in violazione delle prescrizioni dettate dalla normativa emergenziale attualmente in vigore;

### **Evidenziato**

che, le prescrizioni della presente Ordinanza non si pongono in contrasto nè eccedono i limiti stabiliti dai provvedimenti già adottati, su base statale e regionale, per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, essendo piuttosto attuative delle misure in essi già previste;

che, in particolare, le prescrizioni della presente Ordinanza rivestono il carattere della urgenza e necessità, nonché della proporzionalità e adeguatezza, in quanto imposte dalla particolare contingenza del momento, dovuta all'emergenza epidemiologica in atto;

**Visto** il Tuel, approvato con D.Lgs n. 267/2000;

**Letto**, in particolare, l'art. 50 del Tuel che, al comma 5, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare Ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie;

Per i motivi ampiamente indicati in premessa,

### **Ordina**

**Su tutto il territorio comunale, nei giorni di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione) e venerdì 1° maggio 2020 (Festa dei Lavoratori), la chiusura totale** degli esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, distributori di carburanti ed edicole sul territorio comunale.

### **Dispone**

Che venga data alla presente Ordinanza la più ampia diffusione, attraverso la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, sul Sito istituzionale dell'Ente e con ogni altro mezzo di comunicazione e informazione per tutti gli esercenti commerciali e per la cittadinanza.

Di trasmettere la presente:

- Al Comando di Polizia Municipale
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Giffoni Valle Piana,

incaricati di vigilare sul suo rispetto.

### **Comunica**

Che, la violazione delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza é sanzionata nei modi previsti dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

Che, avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Salerno, ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 21 aprile 2020

Il Sindaco  
Antonio Giuliano

